SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione autonoma Valle d'Aosta

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011.

Proroga, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, degli Organismi collegiali operanti presso il Ministero dello sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, recante il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, recante il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, recante il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del commercio internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'ano 2007;

Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 112 del 2008 ed in particolare il comma 1;

Ritenuto che non rientrano nelle ipotesi di esclusione della proroga prevista nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 gli organismi di cui:

all'art. 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 "Riordino degli organismi del Ministero delle comunicazioni";

all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007 "Riordino degli organismi del Ministero dello sviluppo economico";

al capo I, commi 1, 2, 3, 4 e 5, capo II, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72;

agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, e 8, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

Visto altresì il comma 2 del medesimo art. 68, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, sia riconosciuta l'utilità degli organismi collegali, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici, da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

Viste le relazioni sull'attività svolta nel biennio 2007/2009, presentate da ciascuno degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 maggio
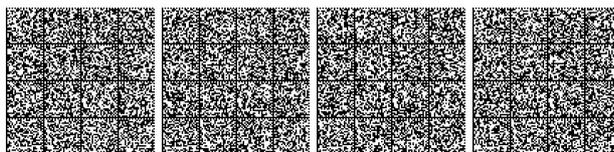
2007, numeri 72 e 78, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 "Comunicazioni" e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007 "Sviluppo economico" per i quali si valuta positivamente la perdurante utilità e si propone la proroga per un biennio;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica;

Preso atto delle specifiche professionalità e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra citati;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, degli organismi di cui:

all'art. 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 "Riordino degli organismi del Ministero delle comunicazioni";

all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007 "Riordino degli organismi del Ministero dello sviluppo economico";

al capo I, commi 1, 2, 3, 4 e 5, capo II, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72;

agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organismi di cui:

all'art. 1, lettera *a)*, *b)*, *d)* e *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 "Riordino degli organismi del Ministero delle comunicazioni";

all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007 "Riordino degli organismi del Ministero dello sviluppo economico";

al capo I, commi 1, 2, 3, 4 e 5, capo II, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72;

agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, lettera *a)*, *c) d)* e *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

tutti operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente

2. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine del biennio di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di riduzione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandante nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, come previsto dall'art. 68, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni citate in premessa.

3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1, sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la località in cui hanno sede gli organismi medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 maggio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 7, foglio n. 225

11A13248

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011.

Proroga ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, degli Organismi collegiali operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. l della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto, altresì, l'art. 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di riduzione degli organismi collegiali, secondo cui la perdurante utilità dei medesimi organismi, introdotta dal citato art. 29, ai fini della proroga della durata, è riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'art. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2009, concernente la proroga, per un biennio, degli organismi collegiali operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, comma 1 lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, ai sensi del sopra richiamato art. 68, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, il quale ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge, la partecipazione agli organismi collegiali di cui all'art. 68, del decreto-legge n. 112 del 2008 è onorifica e può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 4 agosto 2010, che ha previsto indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Vista la relazione a firma del Ministro per i beni e le attività culturali, trasmessa con nota prot. 8458 del 5 maggio 2011, concernente l'attività svolta dagli organismi sopra individuati, relativa agli anni 2009 e 2010, per i quali si valuta positivamente la perdurante utilità e si propone, dunque, la ulteriore proroga per un biennio;

Preso atto, in particolare, che nella relazione sopra citata, il Ministro proponente rappresenta che tali organismi sono necessari allo svolgimento dei compiti affidati al Ministero, il quale risulta sprovvisto delle specifiche professionalità in relazione alle competenze estremamente tecniche richieste per i componenti, e che i medesimi organismi forniscono un indispensabile supporto nel processo decisionale dell' Amministrazione al fine di garantire l'assunzione di determinazioni imparziali nei vari settori di intervento;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla proroga, per un ulteriore biennio, degli organismi di cui agli articoli l, 2, 3, 4 e 6, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, sono prorogati per un biennio.

2. La partecipazione a tali organismi è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi, sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la località in cui hanno sede gli organismi medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
GALAN

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

11A13249
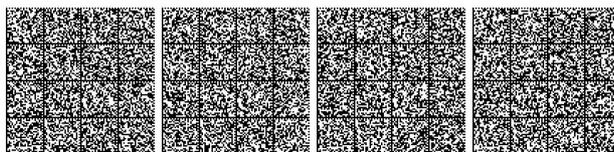
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 settembre 2011.

Riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo dei consigli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 4, il quale prevede che il contributo ordinario assegnato dal Ministero dell'interno per l'anno 2011 è ridotto per le province ed i comuni per i quali nel corso dell'anno 2011 ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli rispettivamente di 5 milioni ed 86 milioni, applicando la riduzione in proporzione alla popolazione residente;

Considerato che le province e i comuni nei quali si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli nell'anno 2011 sono destinatari della riduzione anzidetta in proporzione alla popolazione residente calcolata dall'ISTAT alla data del 31 dicembre 2009;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione in quanto l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali è regolata dalle norme di attuazione degli statuti delle citate Regioni e Province autonome;

Considerato che in seguito delle consultazioni amministrative svoltesi nel mese di maggio e giugno 2011, gli enti per i quali è avvenuto il rinnovo dei rispettivi consigli e, pertanto, destinatari della riduzione sono 9 province e 1299 comuni;

Considerato che nei comuni di Rivamonte Agordino (Belluno), Castiglione Messer Marino (Chieti) e Staiti (Reggio Calabria), non si è potuto procedere al rinnovo del consiglio in quanto non è stato raggiunto il quorum necessario e che nel comune di Soddì (Oristano) non è stato possibile svolgere le elezioni per mancanza di candidature, per cui tali enti non sono destinatari della riduzione di risorse;

Ritenuto di dover quantificare la riduzione per abitante da applicare per l'anno in corso;

Considerato che per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ha previsto la devoluzione di entrate proprie con corrispondente soppressione di parte dei trasferimenti erariali;

Visto l'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.»;

Considerato che la riduzione è già stata presa in considerazione per la determinazione del contributo ordinario calcolato in forma figurativa ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011.

Decreta:

Art. 1.

1. Per le province per le quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio provinciale è determinata per il medesimo anno una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 1,274298 per abitante, considerando la popolazione calcolata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009.

2. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per i quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio comunale è determinata per il medesimo anno una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 6,470876 per abitante, considerando la popolazione calcolata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009. Per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario la riduzione si applica al contributo ordinario calcolato in forma figurativa ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011. Restano ferme le assegnazioni finanziarie agli stessi spettanti ai sensi dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2011

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A13443

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione per il programma operativo Enpi Bacino del Mediterraneo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2010. (Decreto n. 25/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, nonché il Regolamento (CE) 951/2007 della Commissione che stabilisce le misure di esecuzione del citato Regolamento (CE) n. 1638/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 4242 del 14 agosto 2008, con la quale è stato adottato il programma operativo transfrontaliero «ENPI Bacino del mediterraneo» e dalla quale risulta, altresì, che l'assistenza tecnica è finanziata esclusivamente con risorse comunitarie;

Vista la nota prot. n. 5364-U del 13 aprile 2010 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale si evidenzia che per la parte italiana del suddetto programma la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, relativa ai progetti, è pari complessivamente ad euro 3.162.649 e che l'importo relativo all'annualità 2010 è pari ad euro 484.834;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'annualità 2010, del programma ENPI Bacino del mediterraneo, di cui in premessa, è pari ad euro 484.834.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, in favore della Regione Sardegna, quale Autorità di gestione del programma, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge. 183/1987, sulla base di apposita richiesta dell'Autorità di gestione.

4. La Regione Sardegna effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento statale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

6. La Regione Sardegna trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio Controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 19

11A13251

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2010. (Decreto n. 26/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il VII programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare per il periodo 2007-2011, di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2006/970/Euratom;

Visto il contratto di associazione n. FU07-CT-2007-00053 del 13 marzo 2008 tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che le attività nel settore dell'energia da fusione, di cui al predetto contratto, hanno comportato nell'anno 2010 un costo complessivo di 51.376.772 euro, come da comunicazione dello Steering Commettee Euratom-ENEA del 12 luglio 2011;

Considerato che per gli interventi di parte ENEA, ammontanti a 30.087.171 euro, è prevista una partecipazione finanziaria nazionale di 24.289.710 euro a fronte di contributi comunitari di 5.797.461 euro;

Viste le note n. 15225 del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Energia del 18 luglio 2011 e n. 40212/UCA dell'ENEA del 12 luglio 2011, con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA per l'anno 2010;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale delle attività di parte ENEA per il programma Euratom, per l'anno 2010, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari ad euro 24.289.710.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il suddetto Ministero, in qualità di Amministrazione vigilante, effettua i controlli di competenza relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e l'ENEA.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e l'ENEA si attivano per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.
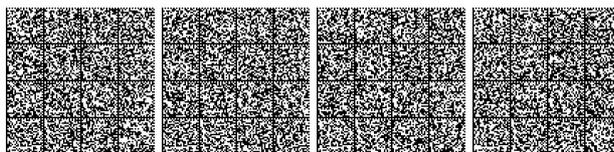
5. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ENEA comunicano al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 20

11A13255

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2010 del Fondo per le frontiere esterne - periodo 2007-2013. (Decreto n. 24/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Vista la decisione della Commissione europea C(2010) 8754 del 2 dicembre 2010 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2010 del Fondo per le frontiere esterne, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 20.265.224,00 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 19.474.253,60 euro;

Viste le note n. 555/EBF/U/699/2011 del 21 giugno 2011 e n. 555/EBF/U/740/2011 del 27 giugno 2011, con le quali il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2010 del Fondo per le frontiere esterne è di 19.474.253,60 euro.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 574/2007/CE, è autorizzato ad erogare il predetto importo, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di 9.737.126,80 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2010, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 18

11A13256

DECRETO 10 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.769 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 26 maggio, 24 giugno e 27 luglio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018 e della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, di cui al decreto del 23 febbraio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018 e della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 febbraio 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2021, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 , faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 23 febbraio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A13523
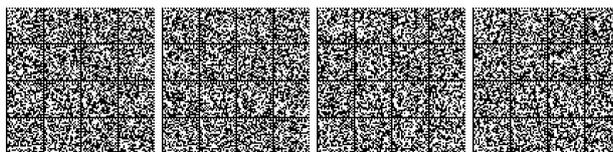
DECRETO 10 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.769 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 26 maggio, 24 giugno, 25 luglio, 25 agosto e 25 settembre 2008 e 9 settembre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021 e della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, di cui al decreto del 23 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021 e della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 aprile 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 aprile 2008, con la seguente integrazione:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 23 aprile 2008, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 aprile 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2011; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 15 settembre 2011/2016 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare

4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2018, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 , faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, indicata nell'articolo 4 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A13524

DECRETO 10 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 settembre 2016, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.769 milioni di euro;

Visto proprio decreto in data 9 settembre 2011, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 settembre 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 settembre

2016, di cui al decreto del 9 settembre 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 9 settembre 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 settembre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 9 settembre 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 settembre 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1°.02.2008/1°.08.2018 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016 , faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 9 settembre 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A13525

DECRETO 10 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.769 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 8 luglio, 22 settembre e 9 ottobre 2009, 10 febbraio, 12 aprile, 11 maggio e 29 luglio 2010 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018 e della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, di cui al decreto del 22 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche nonché le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018 e della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 settembre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quattordicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP quindicennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 22 settembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A13526

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Olga Okul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto mini-

steriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 16 del decreto, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Olga Okul;

Visto il diploma accademico di II livello in discipline musicali ad indirizzo interpretativo-compositivo in pianoforte conseguito presso il Conservatorio di musica «Jacopo Tomadini» di Udine il 31 ottobre 2008;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito in Italia il titolo accademico sopra indicato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007 e degli articoli 49, comma3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diploma di laurea», serie BCB n. 1187853 conseguito presso l'Accademia Russa di musica «Gnessin» della città di Mosca in data 3 giugno 2005, posseduto dalla cittadina italiana Olga Okul nata a Mosca (Russia) il 19 novembre 1980, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 77/A - Strumento musicale - pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12643

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al prof. Gaetano Musacchio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Gaetano Musacchio;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la omologazione della laurea italiana al titolo spagnolo di «Diplomado en Ciecias Empresariales» rilasciata dal «Ministerio de Educación» di Madrid in data 11 maggio 2011;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Economia Aziendale» conseguita presso l'Università degli studi del Molise» il 6 aprile 2004;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Màster Universitario en Formación del Profesorado de Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enserianza de Idiomas» (Master Universitario in professore di istruzione secondaria obbligatoria e di liceo, istituti professionali e di insegnamento delle lingue) rilasciato dall'«Universidad Complutense» di Madrid (Spagna) il 21 luglio 2010,

posseduto dal cittadino italiano Gaetano Musacchio, nato a Campobasso (CB) il 10 febbraio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso: 17/A - Discipline Economico-Aziendali.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12648

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al prof. Christoph Karl Rudolf Hildebrandt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Visto che la richiesta dell'interessato è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Christoph Karl Rudolf Hildebrandt;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il decreto direttoriale n. 281 del 14 gennaio 2011 con il quale il titolo sotto indicato è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione nelle scuole di istruzione secondaria, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nelle classi di abilitazione o concorso 31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado e 32/A - Musica;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, di madrelingua tedesca, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito in Germania ed Austria la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art.22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale: «Magister der Küriste, Instrumental (Gesangs) pädagogik zentrales Künstlerisches Fach:klavier» - (Laurea specialistica in pedagogia Strumentale - Indirizzo: Pedagogia del Canto) conseguita presso l'«Universität Mozarteum» di Salzburg (Austria) il 9 dicembre 1998, posseduto dal cittadino tedesco, Christoph Karl Rudolf Hildebrandt, nato a Bad Reichenhall (Germania) il 10 dicembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella seguente classe di abilitazione:

77/A - Strumento musicale: pianoforte, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il dirigente reggente: LO BELLO

11A12649

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gaia Maria Mele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Gaia Maria Mele;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al titolo spagnolo di «Licenciada en Filologia Hispanica» rilasciata dal «Ministerio de Educación» di Madrid il 3 novembre 2010;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, ad. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Lingue e Letterature straniere Moderne-classe 42/S delle lauree in Lingue e Letterature moderne Euroamericane, indirizzo storico culturale (spagnolo-inglese)» conseguita il 18 marzo 2005 presso l'Università degli studi di Bari;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «C.A.P.» (Certificado de Aptitud Pedagógica) rilasciato dall'«Universidad de castilla - La Mancha - Campus de Abacete (Spagna)» il 28 maggio 2009,

posseduto dalla cittadina italiana Gaia Maria Mele, nata a Bari (BA) il 30 luglio 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Inglese lingua straniera;

45/A - Seconda lingua straniera - spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere - inglese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12650

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marta Violetta Nahon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Marta Violetta Nahon;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al

possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che ai sensi dell'art. 22, comma VI, del decreto legislativo n. 206/2007, l'ulteriore attività formativa ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

"Diploma di Violino" conseguito nell'anno 2003 presso il Conservatorio di musica "Giuseppe Nicolini" di Piacenza;

"Master of Arts in Music Pedagogy" conseguito il 14 giugno 2010 presso il Conservatorio della Svizzera Italiana,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Marta Violetta Nahon, nata a Milano il 5 ottobre 1978, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

77/A - Strumento musicale (Violino).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12652

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Emanuela Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Emanuela Mini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il titolo di "Licenciada en Filologia Italiana" conseguito il 10 novembre 2003 presso la Universidad de Salamanca (Spagna);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto è in possesso del titolo di "Licenciada en Filologia Italiana" sopra indicato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario "Licenciada en Filologia Hispànica" conseguito il 31 luglio 2000 presso la Universidad de Màlaga (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento "Certificado de Aptitud Pedagógica" conseguito il 30 marzo 2001 presso la Universidad de Màlaga (Spagna),

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Emanuela Mini, nata a Cavalese (Trento) il 31 dicembre 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

45/A - Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12653

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, al prof. Daniele Chiari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Daniele Chiari;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la omologazione della laurea italiana al titolo spagnolo di «Arquitecto» rilasciata dal «Ministerio de Educacion» di Madrid (Spagna) in data 9 settembre 2010;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessato integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Architettura» conseguita in data 16 aprile 2003 presso il Politecnico di Milano - Polo Regionale di Mantova;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Master Universitario en Profesorado de Educación secundaria Obbligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseilanza de Idiomas» rilasciato dall'«Universidad de Huelva» (Spagna) il 23 luglio 2010,

posseduto dal cittadino italiano Daniele Chiari, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 28 giugno 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

6/A - Arte della Ceramica;

16/A - Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni e Disegno tecnico;

27/A - Disegno tecnico e artistico;

33/A - Tecnologia;

71/A - Tecnologia e disegno tecnico.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12651

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mrad Meriem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mrad Meriem nata a Tunisi il 28 novembre 1980, cittadina tunisina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale tunisino in «Agraria», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Dotto agronomo» ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diploma nazionale di dottore in agraria specializzazione in produzione animale e di foraggio», conseguito presso l'«Università 7 novembre di Cartagine» in data 9 luglio 2004;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di essere iscritta presso l'ordine degli ingegneri tunisini come attestato in data 13 aprile 2011;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali con l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 49, comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla questura di Padova rilasciato il 6 luglio 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Mrad Meriem nata a Tunisi il 28 novembre 1980, cittadina tunisina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori agronomi e dottori forestali» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia: (orale) 1) estimo, 2) costruzione di macchine.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, sez. A.

11A13360

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Necsulescu Lidia Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Necsulescu Lidia Adriana nata a Craiova (Romania) il 6 aprile 1974, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Biologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in biologie - in profilul biologie, specializarea biologie stinte agricole» conseguito presso l'«Universitatea din Craiova» nella sessione giugno 2003;

Preso atto che in Romania la professione di biologo è regolamentata nel senso che il professionista per esercitare nel settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della salute previa iscrizione all'«Ordine dei chimici, biologi, biochimici» e che con la sola laurea è possibile, invece, esercitare la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la professione di biologo iscritto nella sez. A contempla anche il settore sanitario;

Preso atto altresì che l'istante non ha dimostrato il possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non può essere accolta per la sezione A;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Biologo» - sez. B -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Necsulescu Lidia Adriana nata a Craiova (Romania) il 6 aprile 1974, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13361

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Drogeanu Viorel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Drogeanu Viorel, nato a Galati (Romania) il 26 settembre 1973, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul costructii si echipamente navale specializarea instalatii si echipamente navale» conseguito presso l' «Universitatea Dunarea de Jos din Galati» nella sessione giugno 2000;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri ma che non risulta completa e pertanto è necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
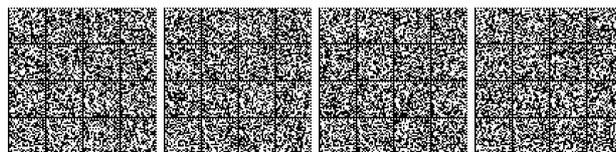
Decreta:

Al sig. Drogeanu Viorel, nato a Galati (Romania) il 26 settembre 1973, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia o in un tirocinio di adattamento: (scritte e orali) 1) impianti industriali, (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del Presidente dell'ordine provinciale.

11A13362

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stuparu Lucica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stuparu Lucica nata a Turnu Magurele (Romania) il 10 luglio 1963 chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Alexandria nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 18 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Alexandria nell'anno 2010, dalla sig.ra Stuparu Lucica nata a Turnu Magurele (Romania) il 10 luglio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Stuparu Lucica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12834

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Milos Niculescu Ioana Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Milos Niculescu Ioana Rodica, nata a Amarastii de Jos (Romania) il 12 giugno 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Regina Maria de Romania» di Ploiesti nel 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 24 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Constatato che il predetto attestato di conformità è stato rilasciato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 23, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo del Consiglio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Regina Maria de Romania» di Ploiesti nel 2010, dalla sig.ra Milos Niculescu Ioana Rodica, nata a Amarastii de Jos (Romania) il 12 giugno 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Milos Niculescu Ioana Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12836
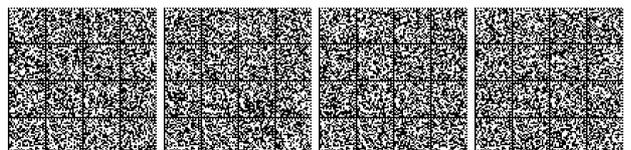
DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra John Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra John Siji ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General nursing and midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General nursing and midwifery" conseguito nell'anno 2004 presso la «St. John's School of Nursing, Kattappana» di Idukki (India) dalla sig.ra John Siji, nata a Thodupuzha, Kerala (India) il giorno 20 marzo 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra John Siji è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12837

DECRETO 26 settembre 2011.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rancona 15 ME».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 8, comma 1, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate - General (DG-SANCO) nella riunione del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale -Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 6 marzo 2009 presentata dall'impresa Chemtura Italy S.r.l., con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola n. 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato «Crusoe» contenente la sostanza attiva ipconazole;

Vista la decisione 2008/20/CE della Commissione europea del 20 dicembre 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva ipconazole nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Chemtura Italy S.r.l. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 5 agosto 2011 prot. n. 26352 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 13 agosto 2011 da cui risulta che l'impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Rancona 15 ME»;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva ipconazole;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'impresa Chemtura Italy S.r.l., con sede legale in Latina Scalo (Latina) - via Pico della Mirandola n. 8, è provvisoriamente autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il prodotto fitosanitario denominato RANCONA 15 ME, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 20-50-100-200-500-1000.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Chemtura Italy S.r.l., in Latina Scalo (Latina).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14816.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RANCONA™ 15 ME

Fungicida per la concia delle sementi di frumento ed orzo
(Microemulsione)

Reg. del Ministero della Salute N. .... del

Composizione:	
Ipconazole puro	g. 1,42 (=15 g/L)
Coformulanti q.b.a	g.100

Partita n.

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMTURA ITALY Srl
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)
Tel. 0773 615 210

Stabilimento di produzione:
Chemtura Italy Srl
Via Pico della Mirandola 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

Contenuto: 20-50-100*- 200*-500* - 1000* L

FRASI di RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Effettuare il trattamento in locali ben areati. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti durante tutte le operazioni di concia e il confezionamento. Durante le operazioni di pulizia proteggere le vie respiratorie (filtro antipolvere classe P2 o superiore). Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
I residui derivati dal lavaggio delle attrezzature non devono essere versati in corsi d'acqua.

Indossare indumenti protettivi durante la semina.
Per proteggere gli uccelli e la fauna selvatica le sementi devono essere incorporate al terreno. Operare in assenza di vento.
Le sementi conciate residuate dalla semina non devono essere destinate all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate, non utilizzabili, devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

Le imprese sementiere utilizzatrici del prodotto RANCONA™15 ME sono tenute a segnalare il trattamento effettuato sulle sementi e ad assicurare la corretta informazione dell'utilizzatore finale del seme conciato, sia ai fini della protezione personale sia ai fini della tutela dell'uomo e dell'ambiente.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
RANCONA 15 ME è una microemulsione per la concia delle sementi di frumento e orzo per il controllo delle malattie fungine trasmesse dal seme e dal terreno.

Modalità e dosi d'impiego
FRUMENTO
Contro carie del frumento (*Tilletia caries*), con azione collaterale contro le fusariosi responsabili del mal del piede (*Fusarium spp.* e *Microdochium nivale*): 100 mL di prodotto per 100 Kg di seme.
RANCONA 15 ME migliora la radicazione e lo sviluppo della coltura grazie alla protezione delle giovani piantine dai marciumi radicali causati dalle fusariosi.
ORZO
Contro carbone volante dell'orzo (*Ustilago nuda*), con azione collaterale contro *Helmintosporium gramineum*: 133 mL di prodotto per 100 Kg di seme.

Applicare il prodotto con le normali attrezzature per la concia delle sementi, avendo cura di assicurare una uniforme distribuzione sui semi. Al riguardo, l'aggiunta di acqua al prodotto in ragione di 200-400 mL per 100 Kg di seme ne migliora la distribuzione; comunque non superare gli 800-900 mL di acqua per 100 Kg di seme.

Compatibilità
RANCONA 15 ME si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.**
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoruscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita del prodotto da recipienti assorbire con segatura o altri materiali inerti e smaltire secondo le norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**** Non applicabile per le confezioni da 100-200-500-1000 L**

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26 SET. 2011

11A12839

DECRETO 29 settembre 2011.

Proroga del termine della sospensione cautelativa dell'autorizzazione d'impiego di prodotti fitosanitari a base glufosinate ammonio, di cui al decreto 30 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto altresì che il citato regolamento (CE) n. 790/2009 ha attuato la direttiva 2009/2/ CE del 15 gennaio 2009 recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio secondo la quale alla sostanza attiva glufosinate ammonio è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione con la frase di rischio R60;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo del Consiglio ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari di cui all'allegato al presente decreto sono stati autorizzati per essere immessi in commercio;

Visto il decreto del 30 novembre 2010 con il quale sono state sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio, indicati nell'allegato al presente decreto, fino al 30 settembre 2011.

Considerato che le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità in merito alla conclusione dell'esame dei dossier di Allegato III per la ri-registrazione dei suddetti prodotti sono pervenute in data 29 settembre 2011;

Considerato che si rende necessario un esame approfondito delle suddette valutazioni, sentita anche la Commissione Consultiva per i Prodotti fitosanitari, in quanto la sostanza attiva glufosinate ammonio è classificata ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 come tossica per la riproduzione di categoria 2, al fine di assumere le necessarie determinazioni, nonché il completamento degli adempimenti amministrativi in merito alle autorizzazioni dei prodotti di cui all'elenco allegato al presente decreto;

Considerato che per la conclusione del suddetto approfondito esame e l'adozione delle relative determinazioni occorre un periodo di tempo di almeno tre mesi;

Ritenuto pertanto di dover prorogare il termine di cui al decreto 30 novembre 2010 per ulteriori tre mesi.

Decreta:

Il termine di sospensione fissato dal decreto dirigenziale 30 novembre 2010 delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato al presente decreto, è prorogato al 30 dicembre 2011.

L'Impresa è tenuta ad adottare nei confronti dei rivenditori e utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio di cui viene prorogata la sospensione dell'autorizzazione al commercio e all'impiego.

Numero di registrazione	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
007989	BASTA	25/10/1991	Bayer Cropscience Srl
008117	BASTA 200	09/11/1992	Bayer Cropscience Srl
13050	BASTA 45	25/5/2009	Bayer Cropscience Srl
13146	FINALE	26/03/2009	Bayer Cropscience Srl

11A13252

DECRETO 3 ottobre 2011.

Supplemento delle quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2011.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2010: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso

dell'anno 2011», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2010;

Vista l'istanza datata 15 settembre 2011, prot. 0037868-A-15/09/2011 con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la quota di fabbricazione di clonazepam da kg 1200 a kg 1800 e di oxazepam da kg 10000 a kg 13000, da destinare alle vendite all'estero nell'anno 2011.

Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio di sostanze soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 ;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione in aumento delle quote di che trattasi;

Decreta:

La ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via D. Cucchiai n. 17 - Milano, è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2011, kg 600 di clonazepam e kg 3000 di oxazepam, espressi in base anidra.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

Il direttore: APUZZO

11A13444

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2011.

Sostituzione di un componente della commissione speciale artigianato presso il Comitato provinciale INPS di Sondrio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto il decreto n. 5/2011 del 4 aprile 2011 relativo alla ricostituzione del comitato I.N.P.S. di Sondrio;

Visto il decreto n. 8/2011 del 4 aprile 2011 relativo alla ricostituzione della Commissione Speciale per il settore artigiano operante in seno al comitato I.N.P.S. di Sondrio;

Vista la nota del 13 settembre 2011 del Sig. Elio Spezia con la quale comunica le dimissioni da componente della Commissione Speciale per il settore artigiano in seno al comitato I.N.P.S. di Sondrio;

Vista la nota del 14 settembre 2011 dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio - Confartigianato Imprese con la quale viene segnalata la sostituzione del proprio rappresentante Sig. Elio Spezia quale componente della Commissione Speciale per il settore artigiano, con il sig. Francesco Maletti;

Considerato che occorre procedere alla relativa sostituzione;
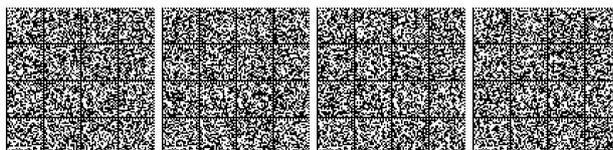
Decreta:

Il Sig. Francesco Maletti c.f. MLTFNC62A29L175M, rappresentate dell'unione Artigiani della Provincia di Sondrio - Confartigianato Imprese, è nominato componente della Commissione Speciale per il settore artigiano operante in seno al comitato I.N.P.S. di Sondrio;

Sondrio, 27 settembre 2011

Il direttore provinciale: SIMONELLI

11A13253

DECRETO 4 ottobre 2011.

Sostituzione di un componente della commissione speciale degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale INPS di Macerata, in rappresentanza della Confcommercio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali INPS e art. 46 commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Visto il decreto n. 2 del 17 febbraio 2010 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 2010-2014 - il Comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato comitato;

Vista la nota del 28 settembre 2011 acquisita al protocollo n. 21228 del 30 settembre 2011, con la quale la Confcommercio di Macerata ha provveduto a comunicare la sostituzione del sig. Rodolfo Gentili e a designare quale rappresentante la sig.ra Maria Pia Luchetti nel Commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale INPS di Macerata;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sostituzione componente della Commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale INPS in rappresentanza della Confcommercio

La sig.ra Maria Pia Luchetti, nata il 27 febbraio 1947 a Macerata, ivi residente in via Tassara Giovan Battista, n. 27, è nominata componente della Commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale INPS di Macerata in rappresentanza della Confcommercio di Macerata, in sostituzione del sig. Rodolfo Gentili.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 4 ottobre 2011

Il direttore provinciale: RAUSEI

11A13441

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cannellino di Frascati» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Cannellino di Frascati» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 12 aprile 2011 presso il Consorzio Tutela Denominazione Frascati dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Cannellino di Frascati»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frascati (Roma) presso la Sala riunioni del palazzo «Scuderie Aldobrandini», il 12 aprile 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n.156 - del 7 luglio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei Vini «Cannellino di Frascati», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei Vini «Cannellino di Frascati» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Cannellino di Frascati» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cannellino di Frascati», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. I vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Cannellino di Frascati», in conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, sono automaticamente iscritti al citato schedario per la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cannellino di Frascati».

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atti a divenire a Denominazione di Origine Controllata «Frascati» Cannellino, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2011 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. I codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cannellino di Frascati» sono riportati nell'allegato «A» del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cannellino di Frascati» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 6.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CANNELLINO DI FRASCATI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%.

Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve del vino «Cannellino di Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933.

Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.

Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km 2 sulla via Anagnina.

Dal Km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola. In deroga a quanto sopra è consentito un periodo transitorio di anni 10, a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare per l'adeguamento degli impianti attuali.

La produzione massima di uva non deve eccedere le 11 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Le uve dovranno essere raccolte tardivamente.

È ammesso il parziale appassimento anche in locali idonei.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove e' iniziata la delimitazione.

Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

Sono altresì autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani» già autorizzate dal decreto ministeriale di approvazione del disciplinare precedente. Sono fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo n. 61 del 2010.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 65% per il «Cannellino di Frascati». Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Non è ammesso l' arricchimento.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», all'atto dell'immissione al consumo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino intenso;

odore: caratteristico, fine, delicato;

sapore: fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

zuccheri riduttori residui minimo 35 gr/l.

Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati » vengano utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentarne lieve sentore o percezione

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è obbligatoria l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali della capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 375 cc e 750 cc, chiusi con il sistema di tappatura definito «raso bocca».

Allegato «A»

Posizioni codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
CANNELLINO DI FRASCATI	A063	X	888	1	X	X	A	0	X

11A12833

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica

dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda della regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 12 aprile 2011 presso il Consorzio tutela denominazione Frascati dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Frascati Superiore»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frascati (Roma) presso la sala riunioni del palazzo «Scuderie Aldobrandini», il 12 aprile 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.156 del 7 luglio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore», in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. I vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata Frascati «Superiore», in conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, sono automaticamente iscritti al citato schedario per la denominazione di origine controllata e garantita Frascati «Superiore».

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Frascati» Superiore, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2011 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. I codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 6.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "FRASCATI SUPERIORE"

Art. 1.
(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
(Base Ampelografica)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%

Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore», potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.
(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve del vino «Frascati Superiore» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933.

Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona e' così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km. 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna. Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km. 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km. 2 sulla via Anagnina.

Dal Km. 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km. 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km. 21, al ponte di Pantano, da dove e' iniziata la delimitazione.
Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km. 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
È esclusa ogni pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.
Il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola. In deroga a quanto sopra è consentito un periodo transitorio di anni 10 a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare per l'adeguamento degli impianti attuali.
La produzione massima di uva non deve eccedere le 11 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 5.
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo

quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione.
Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
Sono altresì autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Castelli Romani" già autorizzate dal DM di approvazione del disciplinare precedente.
Sono fatte salve le deroghe previste dal DLGS n.61 del 2010.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Frascati Superiore». Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 6.
(Caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, all'atto dell'immissione al consumo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: intenso, con profumo caratteristico delicato;
- sapore: secco, sapido, morbido, fine, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol e 13%vol per la Riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco non riduttore minimo: 18 g/l.

Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» e «Frascati Superiore Riserva», vengano utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentarne lieve sentore o percezione.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali -Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.
(Etichettatura, designazione e presentazione)

Alla denominazione di origine controllata e garantita "Frascati Superiore" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, è obbligatoria l'annata di produzione delle uve.
Il "Frascati Superiore" sottoposto ad un periodo di maturazione non inferiore a 12 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia, può fregiarsi della menzione aggiuntiva "Riserva".

Art. 8.
(Confezionamento)

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali della capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 375 cc e 750 cc, chiusi con sistema di chiusura definito "raso bocca".
L'utilizzo di contenitori tradizionali in vetro di capacità di 3, 6, 9, 12 litri chiusi con tappo raso bocca possono essere utilizzati solo per fini promozionali.
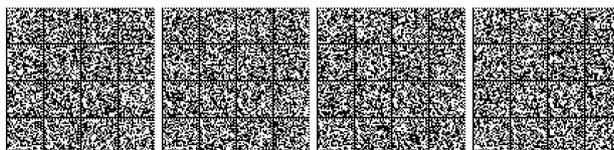
ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
FRASCATI SUPERIORE	A062	X	888	1	B	X	A	0	X	Nuovo
FRASCATI SUPERIORE RISERVA	A062	X	888	1	B	X	A	1	X	Nuovo

11A12838
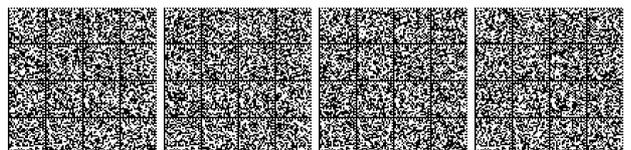
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 settembre 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Circolo Medassino - Società cooperativa», in Voghera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto direttoriale n. 81/SGC/2010 del 15 settembre 2010 con il quale la società cooperativa «Circolo Medassino - Società cooperativa» con sede in Voghera (Pavia) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Roberto Stefano Redaelli;

Visto il decreto direttoriale n. 102/SGC/2010 del 30 settembre 2010;

Viste le relazioni datate 22 luglio 2011 e 29 luglio 2011 nelle quali il commissario governativo fa presente di non aver potuto portare a termine il mandato per i fatti in esse meglio specificati;

Considerato che presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia è pendente il ricorso avverso il citato decreto direttoriale n. 81/SGC/2011 del 15 settembre 2010, la cui discussione è stata fissata per il giorno 19 ottobre 2011;

Ritenuto opportuno prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di consentire all'organo gestorio un'ultima possibilità di ripresentare in assemblea il progetto di modifica dello statuto necessario per il risanamento delle irregolarità a suo tempo riscontrate unitamente agli altri atti tesi al ripristino del rispetto della normativa cooperativistica;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società coop.va «Circolo Medassino - Società cooperativa» con sede in Voghera (Pavia) è prorogata fino al 15 gennaio 2012.

Art. 2.

All'avv. Roberto Stefano Redaelli sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12647

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2011.

Modifica al regolamento di organizzazione e funzionamento ai fini della programmazione e gestione dei progetti bandiera. (Provvedimento n. 66)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011 di emanazione dello statuto del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 del 10 marzo 2011 ed il relativo avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011;

Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche emanato con decreto del presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
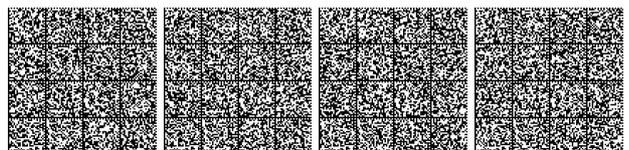
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 166 del 13 luglio 2011 di modifica del «Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR» relativa alla programmazione e gestione dei progetti bandiera;

Vista la nota del Ministero prot. n. 2422 del 1° settembre 2011 con la quale si esprime il parere favorevole all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR relativamente alla programmazione e gestione dei progetti bandiera con richiesta di recepire alcune osservazioni nella formulazione dell'art. 42-*quater*, comma 5;

Vista la delibera n. 188 del 22 settembre 2011 con la quale è stata recepita la modifica richiesta in sede di approvazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione della modifica regolamentare nelle more della adozione e approvazione dei nuovi regolamenti conseguenti alla riorganizzazione del CNR;

Emana:

1. L'unita modifica al regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche emanato con decreto del presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005.

2. La predetta modifica sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Articolo unico

1. Dopo l'art. 42 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche sono aggiunti i seguenti:

«Art. 42-*bis (Aspetti generali)*. — 1. Il CNR coordina i progetti bandiera, su temi definiti e sulla base di studi di fattibilità, inseriti nel Programma nazionale della ricerca (PNR) e approvati dal CIPE.

2. Alle attività di ricerca del progetto possono partecipare organi di ricerca del CNR, università, enti e consorzi di ricerca, enti locali, altre amministrazioni dello Stato, imprese e consorzi di imprese, soggetti privati.

3. Il progetto favorisce la partecipazione della comunità scientifica e delle categorie produttive ai temi di ricerca proposti, anche attraverso l'assegnazione di contributi di ricerca per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

4. In linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 213/2009, art. 9, il progetto bandiera fa riferimento a uno o più dipartimenti del CNR. I direttori dei dipartimenti di riferimento esprimono le proprie valutazioni al consiglio di amministrazione.

5. Limitatamente alla sua durata, il progetto bandiera è equiparato ad un centro di responsabilità programmatico di primo livello ai sensi del regolamento dell'art. 5 del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Art. 42-*ter (Direttore di progetto)*. — 1. Il direttore del progetto assume responsabilità giuridica e amministrativa e riceve, per la durata del progetto, un'indennità determinata dal consiglio di amministrazione, a valere sul costo del progetto. Egli opera nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti del CNR. La possibilità che il direttore del progetto sia un ricercatore esterno all'ente costituisce un'opportunità per il consolidamento del ruolo di hub del CNR nell'ambito della ricerca pubblica.

2. Il direttore del progetto è responsabile della progettazione, dell'esecuzione, anche sotto il profilo del coordinamento tra le istituzioni partecipanti, delle verifiche in corso d'opera anche relativamente all'utilizzo delle risorse finanziarie, delle proposte di rimodulazione del progetto e della periodica rendicontazione pubblica dei risultati. Il direttore del progetto può conferire deleghe specifiche ai vicedirettori.

Art. 42-*quater (Governance organizzativa-scientifica)*. — 1. Il presidente del CNR, sentito il direttore o i direttori di dipartimento di riferimento da lui identificati, propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore del progetto e, in relazione alla dimensione e complessità del progetto stesso, fino ad un massimo di due vicedirettori ai quali il consiglio di amministrazione può decidere di corrispondere un'indennità a valere sul costo del progetto.

2. Il direttore del progetto, congiuntamente ai vicedirettori e ai soggetti partecipanti al progetto approvato dal CIPE, elabora un piano esecutivo che delinea la struttura e l'articolazione del progetto nel quadro del PNR. Il piano, tenuto conto dello stato delle conoscenze a livello internazionale e delle potenzialità di ricerca esistenti nel Paese, precisa obiettivi e priorità del progetto bandiera.

3. Il piano esecutivo può essere articolato in sottoprogetti, affidati a un responsabile di sottoprogetto e, eventualmente, organizzati in work-package. Ciascun work-package prevede gli obiettivi generali da raggiungere, la descrizione delle attività (tasks), gli obiettivi intermedi con relative date di conseguimento (milestones), la descrizione dei risultati (deliverables) con le date di consegna, le date di inizio e termine delle attività.

4. Insieme al piano esecutivo viene proposto il piano finanziario con la distribuzione delle risorse finanziarie dettagliate nei vari sottoprogetti e work-package da assegnare ai partecipanti al progetto ovvero a soggetti terzi, a partire dal secondo anno di attività, a seguito di procedure competitive di carattere valutativo o negoziale nel rispetto della normativa vigente. Al fine di dotarsi di strumenti di garanzia nell'assegnazione dei contributi di ricerca il direttore del progetto, sentito il comitato esecutivo, istituisce un comitato di peer's review.

5. Il piano esecutivo e il piano finanziario — inseriti in apposita modulistica predisposta dal MIUR — vengono trasmessi al presidente del CNR per essere proposti al consiglio di amministrazione per la loro adozione e inoltrati al MIUR per valutazione e approvazione, agli enti partecipanti, al direttore o ai direttori dei dipartimenti di riferimento per eventuali adempimenti di competenza.

6. A seguito dell'approvazione del piano esecutivo, il MIUR si impegna ad erogare un minimo del 30% del contributo previsto.

7. Il direttore del progetto, gli eventuali vicedirettori e i responsabili di sottoprogetto costituiscono il comitato esecutivo del progetto, che coadiuva il direttore nella sua azione, formula proposte per il miglioramento delle attività, predispone i rapporti sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

8. Il CNR fornisce la struttura tecnico amministrativa necessaria al coordinamento del progetto e si impegna a dare supporto al direttore di progetto in ogni necessità attinente il buon andamento delle attività, con modalità che saranno delineate nel piano esecutivo. Qualora il direttore del progetto sia esterno all'ente, può essere previsto il distacco di personale CNR presso la struttura di afferenza del direttore medesimo, con funzioni di raccordo con la struttura di riferimento tecnico amministrativa.

Art. 42-*quinquies (Organismi e procedure di garanzia per la verifica e la valutazione del progetto)*. — 1. Il Ministro nomina un comitato di valutazione costituito da: un esperto esterno al progetto indicato da ciascuna delle istituzioni partecipanti al progetto, tre esperti esterni al progetto indicati dal Ministro. Ai lavori del comitato di valutazione partecipano, senza diritto di voto, uno dei direttori dei dipartimenti di riferimento indicato dal presidente del CNR e un funzionario del MIUR con compiti di informazione e di raccordo.

2. Il Comitato di valutazione, anche avvalendosi di referee esterni, con eventuale audizione del direttore e dei vicedirettori, esprime il parere sui rapporti di avanzamento del progetto e redige un rapporto annuale di valutazione.

3. Un organismo indipendente dal comitato di valutazione, nominato dal Ministro con costi a valere sul finanziamento del progetto, provvede all'audit finanziario-amministrativo annuale in stretto raccordo con il MIUR.

4. Il direttore del progetto elabora una relazione annuale sullo stato di avanzamento e, per tramite del direttore del dipartimento di riferimento o del principale tra i direttori dei dipartimenti di riferimento, la sottopone al presidente del CNR e quindi al consiglio di amministrazione. La relazione annuale è corredata dal parere del comitato di valutazione, dai risultati dell'audit e da un parere dei direttori dei dipartimenti di riferimento. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei pareri espressi, approva la relazione annuale e adotta il piano dei finanziamenti per l'anno successivo.

5. La delibera del consiglio di amministrazione, corredata di tutta la documentazione relativa al progetto, viene trasmessa al MIUR per approvazione dei finanziamenti previsti, tenuto conto delle disponibilità annuali inserite nel piano di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.».

Roma, 28 settembre 2011

Il presidente: PROFUMO

11A13445

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pneumorel»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1103 del 16 settembre 2011

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier con sede legale e domicilio in 22 Rue Garnier, 92200 - Neuilly Sur Seine (Francia).

Medicinale: PNEUMOREL.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 024429019 - «0,2% sciroppo» flacone da 150 ml.

È, inoltre, autorizzate la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 024429019 - «0,2% sciroppo» flacone da 150 ml;

varia in:

A.I.C. n. 024429019 - «10 mg/5 ml sciroppo» flacone da 150 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aleve»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1102 del 16 settembre 2011

Titolare A.I.C.: Bayer S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: ALEVE.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032790014 - «220 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 032790026 - «220 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.
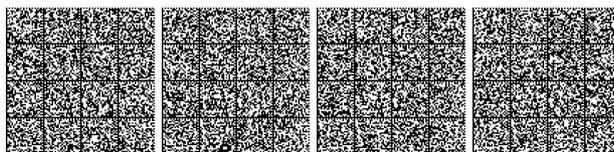
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Solmucol»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1100 del 16 settembre 2011

Titolare A.I.C.: Ibsa farmaceutici Italia S.r.l. (codice fiscale 10616310156) con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - Lodi (LO) Italia.

Medicinale: SOLMUCOL.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028311049 - «400 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028311076 - «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Catapresan TTS»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1101 del 16 settembre 2011

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Loc. Prulli 103/C, 50066 - Reggello - Firenze (FI) Italia

Medicinale: CATAPRESAN TTS.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027393014 - «TTS -1 2,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393026 - «TTS -2 5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393038 - «TTS -3 7,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1099 del 16 settembre 2011

Medicinale: VOLTAREN.

Titolare AIC: NOVARTIS FARMA S.P.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia.

Variazione AIC: Modifica stampati.

Ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m. è autorizzata la modifica dell'etichette esterne, nella versione grafica definitiva, con l'inserimento di pittogrammi,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 023181011 - "50mg compresse gastroresistenti" 30 compresse

AIC N. 023181023 - "100mg supposte" 10 supposte

AIC N. 023181035 - "100mg compresse a rilascio prolungato" 21 compresse

AIC N. 023181047 - "75mg/3ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 5 fiale

AIC N. 023181074 - "75mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse

AIC N. 023181086 - "50mg compresse solubili" 10 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12932

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Curno

Con decreto 23 giugno 2011, n. 1651, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 agosto 2011, reg. n. 13, foglio n. 138, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello. Stato di un tratto di ex alveo del fiume Brembo nel comune di Curno (Bergamo), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio logico 9 fisico 4 p.lla 4931.

11A13442
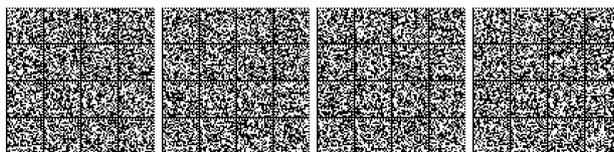
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 luglio 2011 al 15 luglio 2011

Denominazione Azienda : **ACCIAIERIE DI SICILIA SPA**

con sede in : **CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **SIDERURGIA**

Decreto del 11/07/2011 n. 60555

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/03/2011** al **29/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **ALPITOUR**

con sede in : **CUNEO** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CUNEO** Prov : **CN**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **FIUMICINO** Prov : **RM**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Decreto del 12/07/2011 n. 60600

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **PERUGIA** Prov : **PG**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **PESCARA** Prov : **PE**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Decreto del 11/07/2011 n. 60541

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **AREA CON SOCIO UNICO**

con sede in : **VIZZOLA TICINO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VIZZOLA TICINO** Prov : **VA**

Settore: **Realizzazione di software non personalizzato (edizioni di software)**

Decreto del 12/07/2011 n. 60564

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **22/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **ARISTARCO SPA**

con sede in : **CASTELFRANCO VENETO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELFRANCO VENETO** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione**

Decreto del 11/07/2011 n. 60528

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/02/2011** al **27/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **ARMI PERAZZI S.P.A.**

con sede in : **BOTTICINO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BOTTICINO** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI, COMPRESI PARTI E ACCESSORI**

Decreto del 12/07/2011 n. 60594

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/04/2011** al **26/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA SPA c/o Fivep S.p.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OSNAGO** Prov : **LC**

Settore: **Mense**

Decreto del 12/07/2011 n. 60580

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **15/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **BALTEA TONER**

con sede in : **LEINI'** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LEINI'** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di macchine per ufficio compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Pagamento diretto del 12/07/2011 n. 60586

Per il periodo dal **01/07/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **BIELLA FANCY YARNS SRL**

con sede in : **BIELLA** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BIELLA** Prov : **BI**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 12/07/2011 n. 60562

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **BILLA AG**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

Decreto del 12/07/2011 n. 60577

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **BONET ITALIA SPA**

con sede in : **SASSUOLO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di colle, gelatine, sigillanti e adesivi di qualsiasi origine**

Decreto del 11/07/2011 n. 60554

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/03/2011** al **21/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **BOTTEGA VERDE S.R.L.**

con sede in : **PIENZA** Prov : **SI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BIELLA** Prov : **BI**

Settore: **Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato per corrispondenza, per telefono e per radio, esclusi i veicoli**

Decreto del 11/07/2011 n. 60529

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **C.A.M. SRL LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE**

con sede in : **GRAVELLONA TOCE** Prov : **VB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRAVELLONA TOCE** Prov : **VB**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Annullamento del 12/07/2011 n. 60581

Annullamento Decreto n° 58380 del 30/03/2011 limitatamente per il periodo dal 30/06/2011 al 08/01/2012

****

Denominazione Azienda : **C.F. SRL**

con sede in : **PIETRARUBBIA** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PIETRARUBBIA** Prov : **PS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI DISPOSITIVI PER ILLUMINAZIONE (ANCHE DEL TIPO NON ELETTRICO), DI LAMPADINE E LAMPADE ELETTRICHE**

Decreto del 13/07/2011 n. 60644

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **28/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **C.M.T.**

con sede in : **CAMPLI** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAMPLI** Prov : **TE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI**

Decreto del 13/07/2011 n. 60617

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **08/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CABOT ITALIANA**

con sede in : **RAVENNA** Prov : **RA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRIGNO** Prov : **TN**
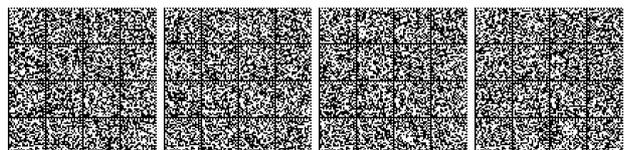
Settore: **Fabbricazione di preparati antidetonanti e antigelo e di altri prodotti chimici vari per uso industriale n.c.a.**

Decreto del 13/07/2011 n. 60604

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **28/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **CASALTECNICA**

con sede in : **CASALE MONFERRATO** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASALE MONFERRATO** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Unità di : **CASALE MONFERRATO** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 11/07/2011 n. 60533

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **CASAVECCHIA MARMI**

con sede in : **OSTRA VETERE** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **OSTRA VETERE** Prov : **AN**

Settore: **Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo**

Decreto del 13/07/2011 n. 60618

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/03/2011** al **14/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **COEM**

con sede in : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 13/07/2011 n. 60646

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/03/2011** al **14/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **Comet**

con sede in : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO**

Decreto del 12/07/2011 n. 60598

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PREGNANA MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **Mense**

Decreto del 11/07/2011 n. 60537

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/02/2011** al **08/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o SATA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **Mense**

Decreto del 12/07/2011 n. 60579

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **01/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **COOP. ARIETE**

con sede in : **MODUGNO** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **TRASPORTI FERROVIARI**

Decreto del 12/07/2011 n. 60595

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/03/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **cooperativa muratori riuniti**

con sede in : **ARGENTA** Prov : **FE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ANCONA** Prov : **AN**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 13/07/2011 n. 60637

Reiezione de programma di C.I.G.S. per il periodo dal **05/03/2011** al **25/09/2010**

****

Denominazione Azienda : **Corno Marco Italia**

con sede in : **MOLTENO** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MOLTENO** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

Decreto del 12/07/2011 n. 60587

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/05/2011** al **23/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **COSTRUZIONI MECCANICHE CAORLE**

con sede in : **MARANO VICENTINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MARANO VICENTINO** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 11/07/2011 n. 60552

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/03/2011** al **21/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **COTONIFICIO HONEGGER**

con sede in : **ALBINO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ALBINO** Prov : **BG**

Settore: **Preparazione e filatura di fibre tipo cotone**

Decreto del 13/07/2011 n. 60612

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****
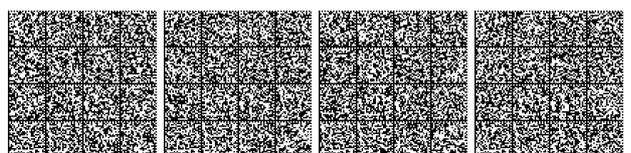
Denominazione Azienda : **DACCA SPA**

con sede in : **ACI CATENA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ACI CATENA** Prov : **CT**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 11/07/2011 n. 60527

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **DELMONTE SRL**

con sede in : **NOVA MILANESE** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOVA MILANESE** Prov : **MB**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 11/07/2011 n. 60525

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/05/2011** al **15/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **DELTA INDUSTRIE**

con sede in : **CAZZAGO SAN MARTINO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAZZAGO SAN MARTINO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale**

Decreto del 12/07/2011 n. 60588

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **25/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **DIAL ELETTRONICA**

con sede in : **DESIO** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PADERNO DUGNANO** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI**

Decreto del 12/07/2011 n. 60569

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **29/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****
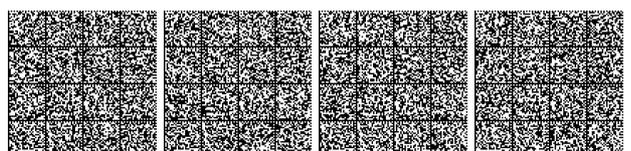
Denominazione Azienda : **DMP ELECTRONICS**

con sede in : **CANZANO** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CANZANO** Prov : **TE**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di rubinetti e valvole**

Decreto del 13/07/2011 n. 60614

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/05/2011** al **15/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **DORA ACCIAI IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **BEDONIA** Prov : **PR**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **BERRA** Prov : **FE**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 13/07/2011 n. 60628

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/02/2011** al **10/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DUPLAS AVELCA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GERENZANO** Prov : **VA**

Settore: **Distribuzioni cinematografiche e di video, compresi i servizi connessi**

Decreto del 12/07/2011 n. 60565

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **29/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **EDILCASA VERANO**

con sede in : **VERANO BRIANZA** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERANO BRIANZA** Prov : **MB**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Decreto del 12/07/2011 n. 60574

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **07/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EDILSIDER**

con sede in : **POGGIBONSI** Prov : **SI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **POGGIBONSI** Prov : **SI**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per miniere, cave e cantieri**

Decreto del 12/07/2011 n. 60582

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/10/2010** al **10/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EDIZIONI DEL ROMA SOC. COOP. A R.L.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 12/07/2011 n. 60601

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ELETTRONICA BIESSE IN FALLIMENTO**

con sede in : **GAGGIO MONTANO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **GAGGIO MONTANO** Prov : **BO**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Decreto del 12/07/2011 n. 60584

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/02/2011** al **14/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ELMAN**

con sede in : **NERETO** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NERETO** Prov : **TE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI**

Unità di : **CORROPOLI** Prov : **TE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI**

Decreto del 13/07/2011 n. 60642

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/05/2011** al **17/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **ENDEKA CERAMICS**

con sede in : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione di coloranti e pigmenti di base di qualsiasi origine**

Decreto del 13/07/2011 n. 60607

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/03/2011** al **15/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **EQUEL SRL**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAREGO** Prov : **VI**

Settore: **Movimentazione merci**

Decreto del 13/07/2011 n. 60640

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **F.M.T. TORMEC S.R.L.**

con sede in : **CAPRIATE SAN GERVASIO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAPRIATE SAN GERVASIO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**

Decreto del 12/07/2011 n. 60599

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/04/2011** al **07/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO ALL NEON PLUS**

con sede in : **ORBASSANO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ORBASSANO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 11/07/2011 n. 60546

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/03/2011** al **14/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO C.M.A. IN ESERCIZIO PROVVISORIO**

con sede in : **IMOLA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **IMOLA** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, compresi parti e accessori**

Decreto del 11/07/2011 n. 60547

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FINGRAF**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **cui all'articolo 35, comma 3, legge 416/81**

Unità di : **PADERNO DUGNANO** Prov : **MI**

Settore: **Stampa di giornali**

Decreto del 11/07/2011 n. 60540

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **FIR FULDA**

con sede in : **SANT'AMBROGIO DI TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SANT'AMBROGIO DI TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario**
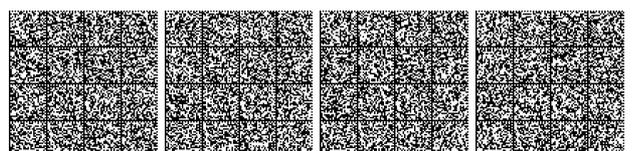
Decreto del 13/07/2011 n. 60645
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/03/2011** al **08/03/2012**
****

Denominazione Azienda : **FMI SOLZA**

con sede in : **SOLZA** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SOLZA** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 12/07/2011 n. 60570
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **FONTANA PIETRO SPA**

con sede in : **CALOLZIOCORTE** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CALOLZIOCORTE** Prov : **LC**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 13/07/2011 n. 60648
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**
****

Denominazione Azienda : **FOODINVEST BAKERY**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **TERAMO** Prov : **TE**

Settore: **PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI**
Decreto del 13/07/2011 n. 60620
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/08/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **FOTLITO 73 DI FERRARIO ADOLFO E C.**

con sede in : **BORGHETTO LODIGIANO** Prov : **LO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BORGHETTO LODIGIANO** Prov : **LO**

Settore: **Lavorazioni preliminari alla stampa**

Unità di : **SESTO SAN GIOVANNI** Prov : **MI**

Settore: **Lavorazioni preliminari alla stampa**

Decreto del 12/07/2011 n. 60567

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/03/2011** al **13/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **FRABOSK CASALINGHI**

con sede in : **LUMEZZANE** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LUMEZZANE** Prov : **BS**

Settore: **METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO**

Decreto del 12/07/2011 n. 60573

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/05/2011** al **15/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FRALY**

con sede in : **PONTERANICA** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **PONTERANICA** Prov : **BG**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Decreto del 12/07/2011 n. 60561

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/05/2011** al **20/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FRATELLI RE**

con sede in : **BARLASSINA** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BARLASSINA** Prov : **MB**

Settore: **Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio**

Decreto del 12/07/2011 n. 60559

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **22/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **FURIGA IMPIANTI**

con sede in : **BESOZZO** Prov : **VA**
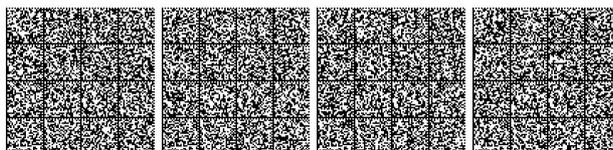
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BESOZZO** Prov : **VA**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti termici, idraulico-sanitari e per il trasporto del gas**

Decreto del 13/07/2011 n. 60610

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **G.S.I. SPA SOCIETA' UNINOMINALE**

con sede in : **COMO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SARNICO** Prov : **BG**

Settore: **Mense**

Decreto del 13/07/2011 n. 60624

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/010/2010** al **10/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **GALEATI INDUSTRIE GRAFICHE SRL**

con sede in : **IMOLA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **IMOLA** Prov : **BO**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 11/07/2011 n. 60542

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **30/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **GALVANOTEC S.r.l.**

con sede in : **ARCUGNANO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARCUGNANO** Prov : **VI**

Settore: **Produzione di metalli preziosi e semilavorati**

Decreto del 13/07/2011 n. 60613

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/02/2011** al **01/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **GARBARI**

con sede in : **TRENTO** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TRENTO** Prov : **TN**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 13/07/2011 n. 60605
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/02/2011** al **13/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **GEMEAZ CUSIN SPA C/O LEALI ROE' VOLCIANO**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROE' VOLCIANO** Prov : **BS**

Settore: **MENSE**
Decreto del 13/07/2011 n. 60625
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/08/2011**
****

Denominazione Azienda : **GRAFICHE MORETTI - IN LIQUIDAZ**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SEGRATE** Prov : **MI**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**
Decreto del 12/07/2011 n. 60572
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **22/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **GRUPPO EDILIA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **IVREA** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **CAGLIARI** Prov : **CA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 11/07/2011 n. 60526
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/03/2011** al **23/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **HENRAUX**

con sede in : **SERAVEZZA** Prov : **LU**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **SERAVEZZA** Prov : **LU**

Settore: **TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE E MARMO**

Unità di : **SERAVEZZA** Prov : **LU**

Settore: **Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo**
Decreto del 12/07/2011 n. 60583
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/08/2010** al **08/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **I.C.M. COSTRUZIONI METALMECCANICHE**

con sede in : **PESARO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **PESARO** Prov : **PS**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**
Decreto del 11/07/2011 n. 60545
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **17/11/2010** al **16/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **IMECA**

con sede in : **PERUGIA** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PERUGIA** Prov : **PG**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**
Decreto del 11/07/2011 n. 60524
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/02/2011** al **14/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI & CRESPI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 12/07/2011 n. 60560
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE**

con sede in : **TARANTO** Prov : **TA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TARANTO** Prov : **TA**

Settore: **EDILIZIA E GENIO CIVILE**
Decreto del 12/07/2011 n. 60576
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/04/2011** al **14/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O.**

con sede in : **ODOLO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ODOLO** Prov : **BS**

Settore: **SIDERURGIA**
Decreto del 12/07/2011 n. 60592
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **INOXDEP**

con sede in : **SAREZZO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAREZZO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**
Decreto del 13/07/2011 n. 60643
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/02/2011** al **01/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **INVER L'AQUILA**

con sede in : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA, MASTICI, SOLVENTI E DILUENTI A BASE ORGANICA E INORGANICA E PRODOTTI SVERNICIANTI**
Decreto del 12/07/2011 n. 60596
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/04/2011** al **12/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **ISA IDROSANITARIA S.P.A.**

con sede in : **SAREZZO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAREZZO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia**

Decreto del 12/07/2011 n. 60589

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **KEY PLASTICS ITALY**

con sede in : **BEINASCO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BEINASCO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Unità di : **BEINASCO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 11/07/2011 n. 60556

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/09/2010** al **19/09/2011**

Comunicazione variazione denominazione sociale

****

Denominazione Azienda : **KIMFA (già ALTA DEFINIZIONE S.p.A.)**

con sede in : **MERGO** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MERGO** Prov : **AN**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**

Decreto del 13/07/2011 n. 60606

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **30/09/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LA GRECA**

con sede in : **MONTEMURLO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEMURLO** Prov : **PO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
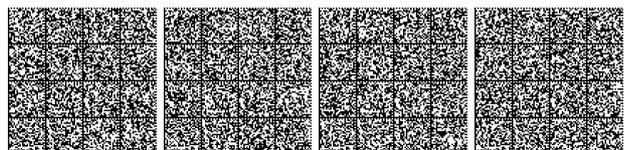
Decreto del 13/07/2011 n. 60616
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **LISTPAN**

con sede in : **MONTECCHIO PRECALCINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTECCHIO PRECALCINO** Prov : **VI**

Settore: **Altre lavorazioni del legno**
Decreto del 11/07/2011 n. 60558
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/02/2011** al **04/07/2011**
****

Denominazione Azienda : **LOMBARDINI SRL A SOCIO UNICO**

con sede in : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RIETI** Prov : **RI**

Settore: **Fabbricazione , installazione, riparazione e manutenzione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori,esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili**
Decreto del 11/07/2011 n. 60532
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
****

Denominazione Azienda : **LUCCHI R. ELETTROMECCANICA**

con sede in : **RIMINI** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RIMINI** Prov : **RN**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI**
Decreto del 13/07/2011 n. 60639
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **31/03/2011** al **30/03/2012**
****

Denominazione Azienda : **M.R.C.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 11/07/2011 n. 60544

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **M.R.C.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 11/07/2011 n. 60543

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **Manifattura Italiana Divani SpA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - Proroga complessa**

Unità di : **FERRANDINA** Prov : **MT**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, esclusi parti e accessori**

Unità di : **MATERA** Prov : **MT**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, esclusi parti e accessori**

Decreto del 11/07/2011 n. 60535

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **20/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MARIANI ARTIGRAFICHE**

con sede in : **OLGIATE OLONA** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OLGIATE OLONA** Prov : **VA**

Settore: **EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**

Decreto del 12/07/2011 n. 60566

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/03/2011** al **12/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **MARLON**

con sede in : **GIULIANOVA** Prov : **TE**
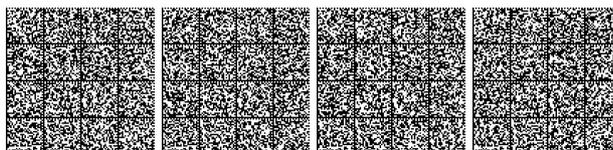
Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **GIULIANOVA** Prov : **TE**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 13/07/2011 n. 60630

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **17/02/2011** al **16/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MAUS S.P.A.**

con sede in : **CAMPODARSEGO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAMPODARSEGO** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 13/07/2011 n. 60634

Annullamento Decreto n° 58021 del 15/03/2011 limitatamente per il periodo dal **01/06/2011** al **31/10/2011**

Denominazione Azienda : **MAXIM ITALIA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 13/07/2011 n. 60626

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MEK EURO ENGINEERING SRL**

con sede in : **MARCIANISE** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARCIANISE** Prov : **CE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 13/07/2011 n. 60633

Annullamento Decreto n° 59476 del 18/05/2011 limitatamente per il periodo dal **22/04/2011** al **31/12/2011**

all' autorizzazione al pagamento diretto

****
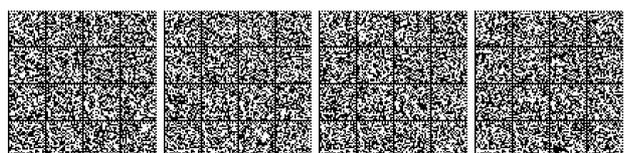
Denominazione Azienda : **MIDA ELETTRA SRL**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Decreto del 11/07/2011 n. 60553

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **MILAR**

con sede in : **REGGIOLO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **REGGIOLO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA**

Decreto del 13/07/2011 n. 60621

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/03/2011** al **09/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MIVAR di Carlo Vichi e C.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ABBIATEGRASSO** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE E DI PRODOTTI CONNESSI, ESCLUSA LA RIPARAZIONE**

Decreto del 13/07/2011 n. 60623

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **NEW RUBBERTEX S.R.L.**

con sede in : **BORGARO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BORGARO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA**
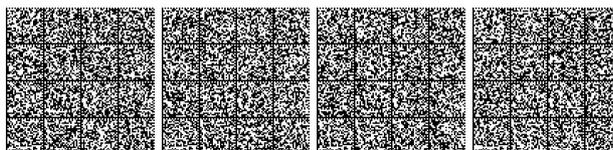
Decreto del 12/07/2011 n. 60578
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**
****

Denominazione Azienda : **NUOVA PLANETARIO**

con sede in : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **BRESCIA** Prov : **BS**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **SAREZZO** Prov : **BS**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **GRADISCA D'ISONZO** Prov : **GO**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CERVIGNANO DEL FRIULI** Prov : **UD**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CODROIPO** Prov : **UD**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **ODERZO** Prov : **TV**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **COLLECCHIO** Prov : **PR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PIACENZA** Prov : **PC**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CASTEL SAN GIOVANNI** Prov : **PC**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CREMONA** Prov : **CR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PIACENZA** Prov : **PC**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **FIDENZA** Prov : **PR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CORREGGIO** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **SCANDIANO** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **GUASTALLA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **MANTOVA** Prov : **MN**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **VIRGILIO** Prov : **MN**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **NOVELLARA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **TRENTO** Prov : **TN**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CASTELLARANO** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **SESTO SAN GIOVANNI** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **VIGNATE** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **NOVATE MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CREMONA** Prov : **CR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CREMA** Prov : **CR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **GRAVELLONA TOCE** Prov : **VB**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **NOVARA** Prov : **NO**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **ALESSANDRIA** Prov : **AL**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **BEINASCO** Prov : **TO**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **BORGOMANERO** Prov : **NO**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CASALE MONFERRATO** Prov : **AL**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **BIELLA** Prov : **BI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **GRAVELLONA TOCE** Prov : **VB**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Decreto del 13/07/2011 n. 60602

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/09/2010** al **13/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **O.M.T.**

con sede in : **CORTE FRANCA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CORTE FRANCA** Prov : **BS**

Settore: **Fusione di altri metalli non ferrosi**

Decreto del 12/07/2011 n. 60591

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/05/2011** al **23/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS ITALY**

con sede in : **ALATRI** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **ALATRI** Prov : **FR**

Settore: **Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori a combustione interna e per veicoli**

Decreto del 11/07/2011 n. 60549

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/01/2011** al **10/01/2012**

Denominazione Azienda : **Pai Industriale**
con sede in : **Milano**
Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**
Unità di : **Novara**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 13/07/2011 n. 60603
Ulteriore corresponsione del trattamento di C.I.G.S. per il periodo dal 24/02/201 al 23/08/2010

Denominazione Azienda : **PALMIZIO AMALIA SRL**

con sede in : **CASTELFRANCO EMILIA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta** Prov : **MO**

Unità di : **CASTELFRANCO EMILIA** Prov : **MO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 11/07/2011 n. 60557

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/03/2011** al **14/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **PELLEGRINI C/O AIRWELL ITALAIA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BARLASSINA** Prov : **MB**

Settore: **Mense**

Decreto del 11/07/2011 n. 60536

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **30/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **PIETRA ARTISTICA INTERNAZIONALE SRL**

con sede in : **OROSEI** Prov : **NU**
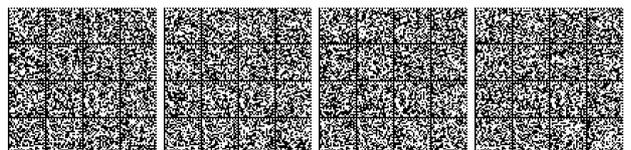
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OROSEI** Prov : **NU**

Settore: **Lavorazione artistica delle pietre e del marmo**
Decreto del 13/07/2011 n. 60611
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **PORTA**

con sede in : **VILLA CARCINA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VILLA CARCINA** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di robot industriali per usi molteplici, compresi parti e accessori**

Unità di : **VILLA CARCINA** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di robot industriali per usi molteplici, compresi parti e accessori**
Decreto del 12/07/2011 n. 60590
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/05/2011** al **02/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **PROCHIM**

con sede in : **BARLETTA** Prov : **BT**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **BARLETTA** Prov : **BT**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**
Decreto del 13/07/2011 n. 60629
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/04/2011** al **28/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **RAIL SERVICES INTERNATIONAL ITALIA_SPA**

con sede in : **COSTA MASNAGA** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COSTA MASNAGA** Prov : **LC**

Settore: **Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario**

Comunicazionedel 13/07/2011 n. 60635
Autorizzazione al pagamento diretto da parte dell'INPS
Per il periodo dal **01/07/2011** al **31/10/2011**
****

Denominazione Azienda : **RCM**

con sede in : **MONTEVEGLIO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEVEGLIO** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI**
Decreto del 11/07/2011 n. 60530
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **REX SUPERMERCATI S.P.A.**

con sede in : **ERBA** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CESANO MADERNO** Prov : **MB**

Settore: **Supermercati**
Decreto del 12/07/2011 n. 60568
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/04/2011** al **26/10/2011**
****

Denominazione Azienda : **RIMORCHI BERTOJA**

con sede in : **PORDENONE** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**
Decreto del 12/07/2011 n. 60597
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **28/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **ROTOCENTROSUD**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VILLA SANTA LUCIA** Prov : **FR**

Settore: **Stampa di giornali**

Decreto del 11/07/2011 n. 60539
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **SACCI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LIVORNO** Prov : **LI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
Decreto del 12/07/2011 n. 60575
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/05/2011** al **13/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **SALER di Cattagni G. & Figli**

con sede in : **GALLARATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GALLARATE** Prov : **VA**

Settore: **Confezionamento di altri articoli in materie tessili n.c.a.**
Decreto del 12/07/2011 n. 60571
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/05/2011** al **15/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **SALUMIFICIO DENTESANO**

con sede in : **PAVIA DI UDINE** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PAVIA DI UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Produzione di salumeria (carni affumicate, salate, insaccate, seccate o comunque altrimenti preparate), esclusa l'attivita' delle macellerie**

Unità di : **CAMPOLONGO AL TORRE** Prov : **UD**

Settore: **Produzione di salumeria (carni affumicate, salate, insaccate, seccate o comunque altrimenti preparate), esclusa l'attivita' delle macellerie**
Decreto del 12/07/2011 n. 60593
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **29/01/2012**
****

Denominazione Azienda : **SATIN GOBAIN EUROVEDER ITALIA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CERVASCA** Prov : **CN**

Settore: **Altre lavorazioni e trasformazioni del vetro piano**

Decreto del 13/07/2011 n. 60608

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/03/2011** al **03/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **SCM GROUP**

con sede in : **RIMINI** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **RIMINI** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Unità di : **VERUCCHIO** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 13/07/2011 n. 60627

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/02/2011** al **28/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **SEPA SISTEMI ELETTRONICI PER AUTOMAZIONE**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE N.C.A.**

Decreto del 11/07/2011 n. 60531

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA S.p.A. C/O SIAC SPA**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PONTIROLO NUOVO** Prov : **BG**

Settore: **Mense**

Decreto del 11/07/2011 n. 60538
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/02/2011** al **01/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **SOGLIA HOTEL GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **VERONA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Villaggi turistici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Villaggi turistici**

Unità di : **CAROVIGNO** Prov : **BR**

Settore: **Villaggi turistici**

Unità di : **CALATABIANO** Prov : **CT**

Settore: **Villaggi turistici**

Unità di : **SCANZANO JONICO** Prov : **MT**

Settore: **Villaggi turistici**

Unità di : **VERONA** Prov : **VR**

Settore: **Villaggi turistici**

Decreto del 11/07/2011 n. 60548
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **27/09/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **STILPLAST**

con sede in : **RAVENNA** Prov : **RA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RAVENNA** Prov : **RA**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 13/07/2011 n. 60622
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/03/2011** al **06/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****
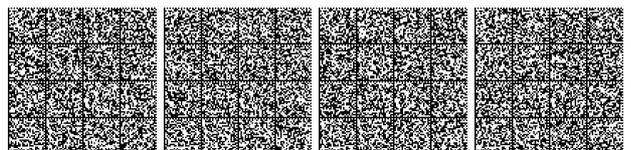
Denominazione Azienda : **T.P.**

con sede in : **CADELBOSCO DI SOPRA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CADELBOSCO DI SOPRA** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 13/07/2011 n. 60632

Annullamento del Decreto n°56625 del 01/02/2011 limitatamente all'autorizzazione per il pagamento diretto da parte dell'INPS per il periodo dal **14/07/2009** al **25/05/2010**

****

Denominazione Azienda : **TAILOR**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIOLTELLO** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA**

Comunicazionedel 13/07/2011 n. 60636

Autorizzazione al pagamento diretto da parte dell'INPS
Per il periodo dal **01/04/2011** al **30/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **TAIMS SRL**

con sede in : **PONTEDERA** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **PORCARI** Prov : **LU**

Settore: **PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (NOTA: ATTIVITA' NON PRESENTE NEL REGISTRO IMPRESE)**

Decreto del 11/07/2011 n. 60550

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **TEAM SRL**

con sede in : **CALCINATO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CALCINATO** Prov : **BS**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 13/07/2011 n. 60638
Annullamento decreto n°51099 del **07/04/2010**

****

Denominazione Azienda : **TECHNE TECHNIPACK ENGINEERING ITALIA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **CASTEL GUELFO DI BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CASTEL GUELFO DI BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a., compresi parti e accessori**

Decreto del 11/07/2011 n. 60551
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **25/02/2011** al **24/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TECNOARREDO**

con sede in : **ATRI** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ATRI** Prov : **TE**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 13/07/2011 n. 60615
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **TEXO GROUP IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **ALESSANDRIA** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ALESSANDRIA** Prov : **AL**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI, COMPRESI PARTI ED ACCESSORI**

Decreto del 13/07/2011 n. 60631
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TI AUTOMOTIVE CISLIANO**

con sede in : **CISLIANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CISLIANO** Prov : **MI**

Settore: **METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO**
Decreto del 13/07/2011 n. 60647
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/05/2011** al **11/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **TORNINFER**

con sede in : **POGGIBONSI** Prov : **SI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BARBERINO VAL D'ELSA** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**
Decreto del 13/07/2011 n. 60641
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **TRE ESSE TRASPORTI**

con sede in : **SASSARI** Prov : **SS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SASSARI** Prov : **SS**

Settore: **Trasporti di merci su strada**
Decreto del 13/07/2011 n. 60609
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **UNIMECCANICA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRANDIZZO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, compresi parti e accessori**
Decreto del 12/07/2011 n. 60563
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
****
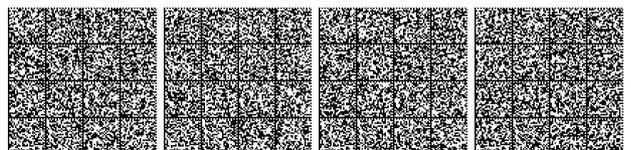
Denominazione Azienda : **VASART GOZZI SRL**

con sede in : **QUATTRO CASTELLA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **QUATTRO CASTELLA** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO, PIETRA ARTIFICIALE E GESSO**

Decreto del 11/07/2011 n. 60534

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **VEMAC**

con sede in : **PESCARA** Prov : **PE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTECASSIANO** Prov : **MC**

Settore: **Commercio al dettaglio di materiali da costruzione e legname**

Decreto del 13/07/2011 n. 60619

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/04/2011** al **20/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **VERNICIATURE INDUSTRIALI SILVESTRINI IN FALLIMENTO**

con sede in : **SOLARO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **SOLARO** Prov : **MI**

Settore: **METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO**

Decreto del 12/07/2011 n. 60585

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

11A12835
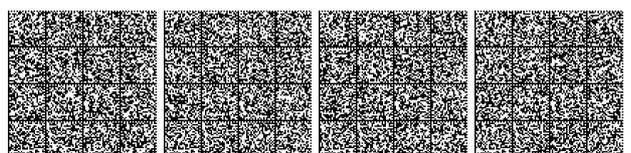
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Bratislavský Rožok»/«Pressburger Kipfel»/«Pozsonyi Kifli»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 286 del 30 settembre 2011, a norma dell'art. 8, del Reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dalla Cech pekárov a cukrárov Regiónu západného Slovenska - Repubblica slovacca, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria – Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria - «Bratislavský Rožok»/«Pressburger Kipfel»/«Pozsonyi Kifli».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

11A13254

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Verde insieme soc. coop. sociale in sigla Verdinsieme S.c.s.» e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2214, in data 23 settembre 2011, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società "Verde Insieme Soc. Coop. Sociale in sigla Verdinsieme S.C.S." - costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta in data 30 gennaio 1992, partita IVA e codice fiscale 00563750074 - ed ha nominato il dott. Paolo Ceresa di Saint-Christophe quale commissario liquidatore.

11A13250

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-240) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
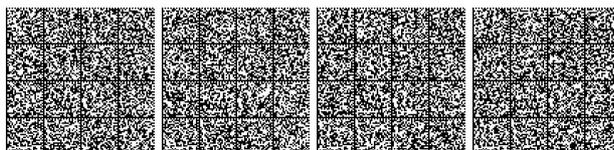
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.